

CONVENZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di febbraio

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITÀ ELETTRONICA

TRA

- La **Provincia di Forlì-Cesena**, con sede legale in Forlì, P.zza Morgagni 9, codice fiscale: (C.F. 80001550401), rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Enzo Lattuca, in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____

E

- Il **Comune / Unione dei Comuni** di _____ (FC) con sede legale in _____, codice fiscale: _____ rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____

PREMESSO

- che in data 29/01/2024 è giunta a scadenza la convenzione, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, della legge n. 244/2007 nonché dell'art. 23 della legge n. 247/2012, per la costituzione di un Ufficio pubblico comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato "Ufficio Unico di Avvocatura", sottoscritta tra la Provincia di Forlì-Cesena, Ente capofila, ed i seguenti Enti:

Comune di Bertinoro;

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Comune di Dovadola;

Comune di Forlimpopoli;

Comune di Meldola;

Comune di Modigliana;

Comune di Predappio;

Comune di Roncofreddo;

Comune di Sarsina;

Unione di Comuni della Romagna Forlivese;

con l'adesione successiva del Comune di Galeata del Comune di Verghereto e dell'Unione Rubicone e Mare.

- che la Provincia di Forlì-Cesena e gli Enti contraenti confermano la volontà di proseguire in tale progetto, al fine di dare continuità all'attività svolta con la messa in opera di un sistema di servizi a supporto degli enti locali del territorio, consolidando quindi l'operatività di tale Ufficio che garantisce sia un miglioramento di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa sia una maggiore economicità e risparmio della spesa pubblica, ottenuta tramite l'utilizzo di avvocati dipendenti, in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense L. 247/2012, iscritti all'albo nell'elenco speciale per gli Enti pubblici;
- che anche il Comune di Santa Sofia ha manifestato l'intenzione di aderire alla convenzione;

VISTE e richiamate integralmente le deliberazioni, assunte dai singoli Enti, di costituzione di un Ufficio Associato ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Lgs 267/2000, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. del della Provincia di Forlì-Cesena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Bertinoro n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Dovadola n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Forlimpopoli n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Galeata n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Meldola n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Modigliana n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Predappio n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Roncofreddo n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Santa Sofia n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sarsina n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Verghereto n. del ;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese n. del ;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. del ;

considerato

- che la finalità generale del progetto sin dall'origine è quella di migliorare la capacità amministrativa delle Province, l'economicità, efficienza ed efficacia e buon andamento degli Enti Locali, accompagnando il percorso avviato dalla Legge 56/2014 e dalla Legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna alle Province un ruolo

di supporto ai Comuni / Unioni del territorio, per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi offerti dagli Enti Locali e favorire lo sviluppo dei territori;

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato negli ultimi anni diverse iniziative a supporto dei comuni / unioni del territorio e che tale ruolo è richiesto espressamente dai Comuni / Unioni, come evidenziato nei singoli atti consiliari di adesione alla convenzione in oggetto;

ciò posto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – PARTE NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Forlì-Cesena ed i Comuni ed Unioni dei Comuni sopra citati, hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza, denominato Ufficio Unico di Avvocatura (d'ora in avanti "Ufficio"), ai sensi dell'art. 30 comma 4 D. Lgs. 267/90, nonché dell'art. 23 della L. 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sentenza Consiglio di Stato n. 2731/2017 ed in base alle seguenti norme e principi:

- a) legge 244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art. 2 comma 12, che ha previsto espressamente la possibilità per gli Enti Locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. n. 267/200;
- b) legge 7 aprile 2014 n. 56 c.d. "*Del Rio*" che ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli Enti Locali;
- c) Legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 che riconosce, all'articolo 6, il ruolo delle Province per il governo delle aree vaste e al successivo art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio e delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;

- d) art. 43 della legge n. 449/1997, comma 3, che favorisce l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati
- e) delibere del Consiglio dell'Ordine avvocati di Forlì del 21/12/2001 e del 27/2/2023, che hanno autorizzato, rispettivamente l'Avv. Dacci Giampaolo l'Avv. Liverini Alessandra, all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali con assegnazione all'Ufficio denominato: "*Ufficio Unico di Avvocatura*" costituito fra la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni e le Unioni dei comuni aderenti;

ART. 2 NATURA DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'ufficio Unico di Avvocatura è un Ufficio pubblico condiviso ed associato da parte di Provincia, in qualità di Ente capofila, e Comuni ed Unioni comunali del territorio provinciale, da implementarsi con personale distaccato dagli Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dagli Enti aderenti. Sono dipendenti assegnati all'Ufficio il personale dipendente degli Enti associati munito di valido titolo di abilitazione professionale legale ed iscritto nell'elenco speciale degli Enti pubblici nonché il personale amministrativo e giuridico di supporto, appositamente assegnati in distacco nel rispetto delle modalità di legge contrattuali.

Strumenti informatici e attrezzature d'ufficio necessari alla operatività dell'Ufficio saranno via via forniti al bisogno dagli Enti aderenti alla presente convenzione.

L'Ufficio avrà sede in Forlì, P.zza Morgagni 9, nei locali messi a disposizione dall'Ente capofila.

ART. 3 – INDIPENDENZA E AUTONOMIA

Ai legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale e di consulenza legale, unicamente ed in via esclusiva a favore degli Enti aderenti alla presente convenzione.

Gli Enti convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura nella trattazione degli affari legali, sia in sede stragiudiziale che contenziosa ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da appositi accordi operativi convenuti per il funzionamento dell'Ufficio Avvocatura medesimo.

Gli Enti convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura nella trattazione degli affari legali sia in sede stragiudiziale che contenziosa ed un

trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da appositi accordi operativi convenuti per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura.

Gli Enti convenzionati confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

Detti Legali sono incardinati stabilmente all'interno di apposita unità che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, consiste organicamente in pianta organica in una struttura autonoma e distaccata dell'Ente capofila; i predetti dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale dell'Ordine Avvocati di Forlì e l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per l'assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

ART. 4 – PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Gli Enti aderenti regoleranno tra di loro, con appositi atti, e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato.

Allo stesso modo verranno regolate le modalità di assegnazione all'ufficio delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento, le condizioni operative e gestionali.

ART. 5 – CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Gli Enti hanno facoltà di affidare incarichi legali esterni, siano essi di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero di consulenza, a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia e anche qualora l'Ufficio Unico non sia in grado, per ragioni varie, non escluso il temporaneo sovraccarico di lavoro, di far fronte all'espletamento di specifici incarichi di difesa e/o di consulenza.

ART. 6 REFERENTI

È cura degli Enti aderenti individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti, atti alla istruttoria delle pratiche sottoposte all'Ufficio Unico di Avvocatura per conto dell'Ente convenzionato interessato dal contenzioso o dalla consulenza.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO

ART. 7 – ATTIVITA’ DELL’UFFICIO

L’Ufficio Unico di Avvocatura è preposto alla trattazione delle seguenti attività:

- consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
- gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- difesa e rappresentanza degli Enti convenzionati nelle controversie civili, amministrative e tributarie;
- predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell’interesse dell’Ente associato quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela.

ART. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

L’Ufficio Unico di Avvocatura assicura agli Enti aderenti la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto–resistente, che di attore–ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile, Tributaria o Penale, anche speciale come sopra esposto.

Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell’Ente convenzionati sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell’Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento del medesimo Ente. L’Ufficio Avvocatura è tenuto a comunicare preventivamente la sussistenza nello specifico contenzioso di eventuali conflitti di interesse fra Enti aderenti che richiedono il patrocinio in modo da valutare l’opportunità di un ricorso a legali del libero foro.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

L’Ufficio Unico è composto da avvocati dipendenti pubblici iscritti nell’albo speciale e da personale amministrativo addetto al supporto delle attività operative e strumentali alla gestione di atti e pareri. Gli Enti associati partecipano all’Ufficio Unico mediante il pagamento di una quota annuale, da

versare anticipatamente, a supporto dei costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità dei punti successivi.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale a carico dei Comuni aderenti è determinata, per tutta la durata della presente convenzione, in base al numero di abitanti residenti nel Comune interessato, nel seguente modo

$$Q = (N - 1000)/13 + 1000$$

dove Q è la quota associativa

ed N è il numero di abitanti del comune

come da prospetto allegato (Allegato A).

La quota associativa annuale che sono tenute a pagare le Unioni aderenti coincide con la quota che sarebbe tenuto a pagare il Comune più popoloso aderente alle Unioni medesime.

La quota è da versarsi anticipatamente per ogni annualità, quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l'uso dei beni materiali (compresi testi giuridici) ed immateriali in dotazione all'Ufficio Avvocatura Unico.

ART. 11 - COMPENSI PROFESSIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE

Agli avvocati specificatamente incaricati nel mandato alle liti, è prevista la corresponsione da parte degli Enti aderenti degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari dell'Ente capofila.

ART. 12 - DOMICILIAZIONI E TRASFERTE

Sono a carico dell'Ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Forlì, solo se tale attività risulta necessaria per la efficiente gestione del contenzioso, diversamente l'Ente aderente corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari, secondo le norme vigenti in materia di trasferte dei dipendenti pubblici ed in relazione all'accordo operativo approvato tra le parti.

Sono a carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'Ente stesso.

L'individuazione di consulenti/periti di parte è effettuata in modo discrezionale dall'Ente aderente nel rispetto delle procedure di legge.

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA

L'Ente aderente assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'Ufficio, con particolare riferimento agli atti deliberativi di conferimento dell'incarico; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni relative alla vicenda contenziosa. Deve garantire il tempestivo inoltro degli atti e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio.

Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito in precedenza, l'Ufficio provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dall'Ente aderente.

Per particolari esigenze o impedimenti, gli Avvocati si possono recare per incontri/sessioni informative presso gli Enti convenzionati. Gli Avvocati incaricati della gestione del contenzioso sono autorizzati ad incontrare i legali delle controparti presso l'Ufficio o presso le sedi degli enti aderenti. I rapporti fra l'Ente aderente e i legali dell'Ufficio devono essere contraddistinti dai principi di verità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

ART. 14 - PRATICANTATO FORENSE

È consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio Unico di Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti aderenti l'Avvocato responsabile dell'Ufficio provvede alla selezione e all'accettazione delle domande, sulla base di specifico avviso pubblico. La gestione del rapporto con il praticante è affidata all'avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio. L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con gli Enti Pubblici convenzionati.

ART. 15 - DURATA E RECESSO

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo rinnovo.

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale alla Provincia di Forlì-Cesena. La Provincia analogamente, qualora intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà comunicarlo a tutti gli Enti aderenti con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Costituisce motivo di recesso da parte degli Enti aderenti, con effetto immediato, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte dell'Ente il nuovo affidamento dell'incarico e che non sia compromessa la gestione della lite. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere all'Ente capofila la quota di annualità in corso nonché le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati dai legali sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati o che si determineranno con la definizione delle liti pendenti (nel caso di definizione del contenzioso).

ART. 16 – ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti locali del territorio della provincia di Forlì-Cesena possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione, adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Provincia di Forlì-Cesena, quale Ente capofila dell'Ufficio Unico di Avvocatura, che provvederà, conseguentemente, a predisporre relativa appendice modificativa della presente convenzione informandone successivamente gli enti firmatari.

ART. 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli Enti aderenti riconoscono l'importanza della protezione dei dati personali e si impegnano a conformarsi alle normative vigenti in materia di privacy. In particolare, le parti consentono il Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Dal punto di vista della gestione dei ruoli privacy viene tenuto in considerazione il duplice ruolo operativo sui dati. L'assetto organizzativo, le modalità di funzionamento, e le dotazioni strumentali, compresi i sistemi di conservazione dell'UUA sono determinati e messi a disposizione dalla Provincia, sentiti i referenti degli enti convenzionati. Per questo tipo di attività la Provincia assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, trattati per conto degli Enti aderenti. Seguirà formale nomina con atto a latere da parte di ciascun ente contraente, all'interno della quale verranno dettagliate in maniera più analitica le modalità di trattamento. Il Responsabile si impegna a garantire che gli strumenti e le attrezzature siano conformi alle normative sulla privacy e alle disposizioni di sicurezza dei dati personali, assicurando la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Per quanto riguarda, invece, le specifiche attività/trattamenti svolti all'interno dell'Ufficio Unico di Advocatura (attività difensiva e di consulenza e più in generale tutte le connesse attività), ciascun Ente aderente rimane autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui è responsabile, garantendo la massima riservatezza e confidenzialità nel trattamento delle informazioni personali.

Il personale assegnato all'Ufficio Unico è tenuto a rispettare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza, riservatezza e confidenzialità nell'ambito del trattamento dei dati personali, conformemente alle normative vigenti e ai principi generali della privacy.

Gli Enti aderenti promuoveranno la formazione e la consapevolezza del personale assegnato all'Ufficio Unico in materia di protezione dei dati personali, sottolineando l'importanza del rispetto della riservatezza e dei principi generali della privacy.

Eventuali violazioni della sicurezza dei dati saranno gestite in conformità con le procedure definite nella presente Convenzione e secondo quanto previsto dalle leggi applicabili.

La disciplina dei ruoli privacy e il trattamento dei dati personali potranno essere rivisti periodicamente, con eventuali modifiche apportate d'intesa tra gli Enti partecipanti, al fine di adeguarsi a nuove disposizioni normative o esigenze specifiche.

ART. 18- RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del d.lgs. n. 267/2000 e, in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati, alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termine dell'art. 16 tab. B D.P.R. 26.10.72 n. 642 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente fra le Parti.